



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI SPAZI A VERDE PUBBLICO SENZA FINI DI LUCRO

Il giorno del mese di dell'anno, in Barrafranca presso la sede comunale sita in
tra il Comune di Barrafranca, rappresentato da nella sua qualità di Dirigente e il sig. (in proprio o nella qualità di legale rappresentante del) da qui innanzi denominata "affidataria" nato a il residente in alla via/piazza.....n.....
C.F. P.I.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un Bene Comune da tutelare ed è sua intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della città;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n **10** del **31/01/2017** è stato approvato il regolamento comunale per l'affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione ovvero della sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Barrafranca;
- che la parte affidataria, in data, ha proposto all'Amministrazione comunale l'affido della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale, ubicata in Via/Piazza
- per una estensione di mq., nel rispetto delle condizioni contenute nel presente atto, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di verde pubblico e delle prescrizioni contenute nel parere tecnico preventivo formulato dall'ufficio ed allegato al presente atto;
- che la proposta unitamente al programma di manutenzione è stata esaminata dall'ufficio competente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Il Comune di Barrafranca, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l'area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Art.2

Il Comune di Barrafranca, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l'area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza.....

.....con estensione mq.....per la durata di.....

Il suddetto periodo potrà essere rinnovato, per ugual periodo, previa richiesta ed a seguito di specifica Determinazione Dirigenziale.

Tale affido non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività a svolgersi sull'area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità. Le attività connesse all'affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Art.3

La parte affidataria, come sopra rappresentata, accetta l'affidamento dell'area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività nel rispetto del programma di manutenzione concordato con l'ufficio competente, allegato al presente atto, ovvero del progetto di riqualificazione e manutenzione approvato con Delibera di Giunta n. del

La parte si impegna, fin d'ora, a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni che verranno stabilite dai regolamenti comunali in materia approvati successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4

La manutenzione ovvero la riqualificazione e la manutenzione dell'area, sarà effettuata a totale cura e spese della parte affidataria, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dagli uffici, e compresi gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete.

E' consentito a titolo gratuito l'uso degli impianti di irrigazione, limitatamente all'innaffiamento della vegetazione.

Art. 5

La parte affidataria si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza. L'area a verde resterà destinata ad uso pubblico.

Art. 6

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma dell'accordo di affidamento. All'atto della consegna materiale dell'area sarà redatto con i tecnici dell'ufficio competente un verbale sulla consistenza e lo stato degli arredi, delle opere e delle piante.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa al progetto presentato dovrà essere autorizzata preliminarmente dall'Amministrazione comunale sentito il parere dell'ufficio competente.



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Art. 7

Il Comune di Barrafranca, a mezzo dei tecnici dell'ufficio competente, eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione ovvero di riqualificazione e manutenzione approvato.

Art. 8

L'autorizzazione può essere sospesa dal Dirigente, senza alcun indennizzo e senza possibilità della parte affidataria di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi:

a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;

b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale ipotesi, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui al precedente art. 7, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino in danno alla parte affidataria;

c) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;

d) quando venga inibito, limitato, o comunque ostacolo, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

Il dirigente che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà inoltre disporre la decadenza dal medesimo, senza indennizzo e previa diffida, quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento. L'affidatario potrà recedere anticipatamente dall'accordo di affidamento dando preavviso scritto al Sindaco di almeno 30 giorni.

Art. 9

Vista la richiesta e la dimensione dell'area oggetto dell'affidamento, si autorizza il posizionamento di n.cartelli secondo il modello allegato, con la dicitura

.....
E' fatto divieto per l'affidatario di cedere a terzi l'autorizzazione al posizionamento del cartello contenuta nel presente articolo.

Art. 10

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario

Art. 11

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la parte comunica che l'area a verde verrà presa in consegna ed i lavori avranno inizio a far data dal

Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell'affidamento.

Art. 12

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Enna.

Per il Comune

Per la Parte

La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli 3, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione.

Per la Parte
